



Regolamento per la Formazione Continua

Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali.



Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137:
 - a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli organismi territoriali dell'ordine, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
 - b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
 - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *Attestato di formazione continua*: attestato rilasciato dall'OT che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo.
 - b) *Attività formative*: si intende ogni attività organizzata o erogata nell'ambito del sistema dell'ordine, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscritti all'albo.
 - c) *Attività formativa in convenzione*: attività che prevede un sistema completo di attività formative composte da corsi di formazione, seminari, convegni o incontri tecnici, sulla base di una convenzione tra l'OT, il CNPI e l'Associazione degli iscritti all'Albo, o altri soggetti.
 - d) *Autorizzazione*: è l'atto formale mediante il quale il CNPI riconosce a soggetti diversi dagli OT la possibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.
 - e) *Certificazione delle competenze*: procedura di formale riconoscimento effettuata dai soggetti a ciò deputati a norme di legge o di regolamento.
 - f) *CNPI*: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
 - g) *Competenza*: è l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione. La competenza si connota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza, che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità, che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.
 - h) *Competenze tecnico-professionali (CTP)*: conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità". Già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della libera professione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento competente è la prestazione o la performance, il cui riconoscimento formale viene effettuato dai soggetti a ciò deputati a norma di legge o di regolamento.
 - i) *Convegno, incontro tecnico o seminario*: evento a carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 ore, senza limite massimo di discenti.



- j) *Corso di formazione*: trattazione sistematica di una disciplina, inquadrata nell'ambito della preparazione tecnica, culturale, giuridica.
- k) *Credito Formativo Professionale (CFP)*: unità di misura per il riconoscimento della rilevanza dell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lo stesso consente di acquisire.
- l) *Esenzione temporanea*: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall'OT competente, su richiesta dell'iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.
- m) *Evento formativo accreditato*: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di CFP.
- n) *Evento formativo certificato*: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunque denominata ed una conseguente certificazione.
- o) *Formazione a distanza (FaD)*: formazione erogata in via telematica attraverso una piattaforma applicativa (LMS). È l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell'insegnamento e quello dell'apprendimento (sincrono ed asincrono).
- p) *Formazione abilitante*: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.
- q) *Formazione formale*: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
- ✚) *Apprendimento informale*: apprendimento, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell'interazioni del lavoro quotidiano. È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l'attività professionale in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale.
- s) *Apprendimento in servizio*: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro.
- t) *OT*: Organismo Territoriale dell'Ordine.
- u) *Professione regolamentata*: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito



d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

v) *Professionista*: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera u).

w) *Registro della Formazione Continua (RFC)*: piattaforma informatica denominata "Albo Unico" sulla quale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tutti gli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale, nazionale ed internazionale ai quali sono stati assegnati crediti formativi.

L'insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal Consiglio Nazionale.

Art. 3

Natura e caratteristiche della Formazione continua

1. La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista e di conseguenza è sottoposta a tutto quanto previsto dal codice deontologico e dalle leggi in vigore, fermo restando il compito di verifica ed avviso, da parte dell'OT, dell'impegno annuale.
2. Essa si configura come un percorso individuale contenente azioni finalizzate all'adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica, scientifica, organizzativa e sociale del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.

Art. 4

Funzioni e compiti del CNPI e degli OT

1. Il CNPI:

- a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli OT, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio al fine di garantire uniformità e standard qualitativo; svolge azione di monitoraggio anche sulle attività sviluppate attraverso l'istituto della convenzione;
- b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell'art. 7 comma 4 del DPR n. 137/2012;
- c) attribuisce i CFP per le attività formative svolte in proprio e dagli enti autorizzati;
- d) tiene il RNFC costituito dall'insieme dei RFC.

2. Gli OT:

- a) organizzano le attività di formazione continua nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5;
- b) vigilano sulla regolarità delle attività formative nelle aree territoriali di propria competenza;
- c) attribuiscono i CFP relativamente alle attività di formazione, svolte in proprio ed in convenzione;
- d) registrano, quando non registrato automaticamente, nell'RFC i CFP acquisiti dall'iscritto sia per attività formative organizzate dall'OT, sia per attività formative organizzate dal CNPI, sia per attività formative degli Enti autorizzati, e per le altre attività formative riconosciute.



- e) provvedono all'aggiornamento del profilo professionale di ciascun iscritto, segnalando al Consiglio di Disciplina l'eventuale inosservanza dell'obbligo di formazione continua quinquennale.

Art. 5

Realizzazione delle attività formative

1. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 137/2012 le attività di formazione continua possono essere svolte:
 - a) dagli OT, autonomamente o in convenzione con altri soggetti;
 - b) da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal CNPI;
 - c) dal CNPI, anche tramite la propria Fondazione Opificium, di cui è socio fondatore, che svolge attività di formazione e di studio;
 - d) da altri ordini professionali, da associazioni di iscritti agli Albi di detti ordini e da altri soggetti autorizzati dai rispettivi Consigli Nazionali, in presenza di apposito regolamento comune attinente al riconoscimento reciproco dei CFP adottato ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. n. 137/2012.
2. Gli OT realizzano in autonomia o in convenzione le attività di formazione, tenendo conto delle linee guida predisposte dal CNPI e dei fabbisogni dei professionisti.
3. Nell'esercizio della suddetta autonomia, gli OT, pur mantenendo la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa, possono operare in convenzione con altri soggetti, purché questi rispondano ai requisiti indicati dalle linee guida sulla formazione continua predisposta dal CNPI in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. E' fatto obbligo agli OT di trasmettere la convenzione al CNPI.
4. La domanda di autorizzazione da parte delle associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, contenenti l'elenco delle proposte di attività formative, con la relativa proposta di delibera motivata del CNPI, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CNPI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNPI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.
5. Le autorizzazioni hanno una durata di tre anni, salvo diversa deliberazione di revoca del CNPI sulla base della verifica di una sopravvenuta carenza degli standard minimi, e possono essere rinnovate.
6. Il CNPI può realizzare autonomamente attività di formazione continua, anche mediante soggetti autorizzati.

Art. 6

Eventi che costituiscono il percorso della formazione continua

1. Sono valutati, ai fini del conseguimento di CFP, sia eventi di formazione diretta, sia eventi di formazione indiretta, purché realizzati nell'ambito dei contenuti e delle caratteristiche dell'attività professionale, e attinenti la formazione culturale linguistica, economica organizzativa e giuridica, e riconosciuti nel sistema di formazione continua dell'ordine, finalizzati all'adeguamento ed allo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e dell'aggiornamento tecnico-professionale.



2. Rientrano nella formazione diretta:
 - a) la formazione formale
 - b) l'apprendimento informale;
 - c) l'apprendimento in servizio;
3. Rientrano nella formazione indiretta:
 - a) la formazione informale;
 - b) la docenza di attività formative (corsi, seminari, convegni, etc.);
 - c) l'attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta;
 - d) la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli;
 - e) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria quali: gruppi di lavoro, commissioni di studio, ecc.;
 - f) la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali;
 - g) la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività;
4. Gli eventi organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell'ambito della formazione in servizio da parte del professionista danno luogo al riconoscimento dei CFP anche in assenza di autorizzazione o convenzione.
5. Gli eventi indicati ai commi precedenti hanno valore anche se effettuati all'estero. La documentazione relativa a tali eventi deve essere prodotta in lingua italiana.

Art. 7

Formazione a distanza (FaD)

1. Gli eventi che costituiscono il percorso formativo della formazione continua del professionista possono essere partecipati anche a distanza, secondo le direttive delle linee guida emanate dal CNPI.
2. La FaD distribuita dall'OT, in proprio o in convenzione, consente il riconoscimento dei CFP nei limiti della propria competenza territoriale.
3. La FaD distribuita dal CNPI, in proprio o in convenzione o dagli enti autorizzati, consente il riconoscimento dei CFP sull'intero territorio nazionale.
4. Per poter dare luogo al riconoscimento dei CFP le iniziative di FaD devono prevedere, oltre ai consueti livelli di qualità e professionalità come per ogni altra iniziativa, anche la verificabilità della effettiva partecipazione con l'utilizzo di una piattaforma applicativa Learning Management System – LMS).
5. Il CNPI può dare vita ad un sistema di FaD *in house*.

Art. 8

Impegno formativo

1. Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 CFP,



2. L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione temporanea. La riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese. L'interruzione temporale per esenzione può essere concessa per:
 - a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
 - b) per grave malattia e/o intervento chirurgico;
 - c) per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.
3. L'esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati. L'OT competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull'esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni.
4. L'esonero dall'obbligo dell'impegno formativo può essere stabilito dall'OT su richiesta del professionista, se iscritto all'albo di più ordini professionali, che scelga di osservare l'obbligo imposto da un ordine professionale diverso;
5. Per i nuovi iscritti all'albo l'impegno formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

Tale previsione è applicabile anche in caso di cancellazione e successiva reinscrizione.
6. Il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età dovrà garantire un impegno formativo, nell'arco temporale di 5 anni, tale da acquisire complessivamente 40 CFP.

Art. 9

Valore ed attribuzione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di formazione continua dell'ordine, si attribuisce il valore di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, entro i limiti stabiliti da successive linee guida dal CNPI, anche al fine di garantire la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. E' obbligo del professionista di presentare all'OT competente per territorio, la documentazione inerente la formazione entro il 31 gennaio di ogni anno relativa all'anno precedente. Tale obbligo sussiste per le attività formative non organizzate dall'OT.
3. Lo svolgimento delle attività formative dell'OT è limitato alla propria competenza territoriale. Resta fermo il riconoscimento dei CFP per la partecipazione degli iscritti di altro OT e limitatamente alle attività formative frontali.

Art. 10

Registro della formazione continua

1. E' istituito presso gli OT, il RFC. Il registro avrà funzione di:
 - a) rendere pubblico e trasparente lo stato di aggiornamento del singolo professionista
 - b) riportare gli eventi formativi costituiti da corsi, seminari, convegni e incontri tecnici realizzati a livello territoriale e nazionale. Gli stessi saranno divisi in sezioni tematiche inerenti le aree di competenza.
2. Il CNPI gestisce la piattaforma "Albo Unico" con proprie linee guida definisce le caratteristiche del registro.



3. La tenuta e l'aggiornamento del registro sarà a cura dell'OT, nella sezione di competenza.
4. Il RNFC, che raccoglie i dati di tutti i RFC, sarà consultabile on-line e stampabile.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. In sede di prima applicazione l'attribuzione dei crediti formativi necessari all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua avviene a partire dal 1° gennaio 2014.
3. I CFP relativi ad eventi di aggiornamento svolti nel 2013 per il mantenimento delle abilitazioni speciali conseguiti con formazione abilitante, potranno essere attribuiti al computo del primo quinquennio.



Indice

<i>art. 1</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pag. 1</i>
<i>art. 2</i>	<i>Definizioni</i>	<i>pag. 1</i>
<i>art. 3</i>	<i>Natura e caratteristiche della Formazione continua</i>	<i>pag. 3</i>
<i>art. 4</i>	<i>Funzioni e compiti del Consiglio Nazionale e degli Organismi Territoriali dell'Ordine</i>	<i>pag. 3</i>
<i>art. 5</i>	<i>Realizzazione delle attività formative</i>	<i>pag. 4</i>
<i>art. 6</i>	<i>Eventi che costituiscono il percorso della Formazione Continua</i>	<i>pag. 5</i>
<i>art. 7</i>	<i>Formazione a distanza</i>	<i>pag. 6</i>
<i>art. 8</i>	<i>Impegno formativo</i>	<i>pag. 6</i>
<i>art. 9</i>	<i>Valore ed attribuzione dei crediti</i>	<i>pag. 7</i>
<i>art. 10</i>	<i>Registro Nazionale della Formazione Continua</i>	<i>pag. 7</i>
<i>art. 11</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>pag. 7</i>